

“REGOLAMENTO PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL’EMILIA-ROMAGNA E SUE AREE CONTIGUE”

ART. 1

(FINALITÀ E PRINCIPI)

- a) Con le presenti disposizioni viene regolamentata la ricerca e la raccolta dei tartufi, per la tutela della biodiversità, la salvaguardia ed il mantenimento degli ambienti di produzione, per la loro valorizzazione come risorsa locale, consentendone la raccolta secondo forme compatibili con gli usi tradizionali ed in base a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente:
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.;
 - Legge 16 dicembre 1985 n. 752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo” e ss.mm.ii.;
 - Legge 17 maggio 1991 n. 162 “Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo” e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale 2 settembre 1991 n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco” e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 17 “Modifiche alla Legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.
- b) Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore.

ART. 2

(AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE)

- a) L’area interessata dal presente regolamento è quella del Parco ed aree contigue così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna;
- b) All’ interno del territorio di validità del presente regolamento vale la seguente zonizzazione:
- ZONE “A” DI PROTEZIONE INTEGRALE
divieto assoluto di ricerca e raccolta dei tartufi;
 - ZONE “B” DI PROTEZIONE GENERALE
divieto di ricerca e raccolta dei tartufi;

la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle sole aree boscate "Pineta Ribaldesa e Pineta Motte del Fondo" (in comune di Mesola), ai possessori di apposita autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia, e sulla base delle disposizioni contenute al successivo art. 5;

– ZONE “C” DI PROTEZIONE AMBIENTALE

la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia.

– AREE CONTIGUE “AC”

la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia.

- c) La ricerca e la raccolta dei tartufi sono comunque sempre vietate nell'ambito delle seguenti "Riserve Naturali dello Stato", di cui all'unità planimetria:
- 1) R.N.I. Bassa dei Frassini – Balanzetta (D.M. 26/07/1971)
 - 2) R.N.Z. Sacca di Bellocchio (D.M. 09/02/1971)
 - 3) R.N. Bosco della Mesola (D.M. 13/07/1977)
 - 4) R.N. Pineta di Ravenna (D.M. 13/07/1977)
 - 5) R.N. Po di Volano (D.M. 13/07/1977)
 - 6) R.N.P.AN. Salina di Cervia (D.M. 31/01/1979)
 - 7) R.N.O. Duna Costiera ravennate e foce del torrente Bevano (D.M. 05/11/1979)
 - 8) R.N.Z. Sacca di Bellocchio II (D.M. 05/11/1979)
 - 9) R.N.P.AN. Destra Foce fiume Reno (D.M. 30/09/1980)
 - 10) R.N.Z. Sacca di Bellocchio III (D.M. 16/03/1981)
 - 11) R.N.O. Foce fiume Reno (D.M. 16/03/1981)
 - 12) R.N.P.AN. Dune ed isole della Sacca di Gorino (D.M. 18/11/1982)
 - 13) R.N.O. Duna Costiera di Porto Corsini (D.M. 15/04/1983)
- d) La raccolta è altresì sempre vietata nelle "AREE DI DIVIETO" (già Oasi di Protezione della fauna selvatica) ricadenti in zona "C" di protezione ambientale ed in Aree contigue "AC", nonché nell'ambito delle Aziende Faunistiche Venatorie istituite all'interno dei perimetri dell'area protetta, di cui all'Allegato 1.

ART. 3

(SPECIE OGGETTO DI RACCOLTA, PERIODO E LIMITI)

È consentita la ricerca e la raccolta delle seguenti specie di tartufi stabilendo i seguenti orari di ricerca e raccolta:

- a) sono vietate la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 07.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, per gli altri periodi consentiti dal calendario.

- b) Il quantitativo massimo giornaliero che ogni cercatore potrà raccogliere è fissato in un chilogrammo; qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.
- c) L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po si riserva di poter diminuire tale quantitativo di raccolta in funzione di particolari esigenze di tutela ambientale.

ART. 4

(AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA ED ALLA RACCOLTA)

- a) L'autorizzazione avviene tramite il rilascio di apposito "tesserino di idoneità" a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo, da parte della Regione. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta, della legislazione statale e regionale vigente in materia;
- b) Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale ed hanno validità di 10 anni (alla scadenza è necessaria rinnovarla);
- c) L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni, i quali possono assistere alle fasi di ricerca e raccolta, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della LR 24/1991 e ss.mm.ii.
- d) Per esercitare l'attività è necessario versare la tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, il cui importo è determinato dalla Regione stessa. La tassa è dovuta solo se si esercita l'attività durante l'anno.

ART. 5

(MODALITÀ DI RACCOLTA)

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite con l'ausilio di un solo cane nei periodi sopraindicati e secondo le seguenti modalità:

- a) divieto di ricerca e raccolta dei tartufi nella giornata di mercoledì;
- b) nelle Pinete "Ribaldesa e Motte del Fondo" (in comune di Mesola), la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite giornalmente e complessivamente ad un massimo di 15 persone, previo il rilascio di apposito permesso giornaliero;
- c) nelle aree di cui alla lettera precedente, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite ai soli residenti, nella giornata di sabato;
- d) il permesso, che consente il contingentamento dell'attività di cui al precedente punto b), sarà rilasciato dal Comune di Mesola, su delega dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po.

Le modalità di ricerca e di raccolta dei tartufi, per quanto non espressamente indicate nel presente Regolamento, sono quelle stabilite dalla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e ss.mm.ii., oltreché dalla Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e ss.mm.ii.

ART. 6

(CONTROLLI E SANZIONI)

- a) Il controllo e la vigilanza, nel rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni/Unione dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e dalle guardie pinetali del Comune di Ravenna, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), oltre ai Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara e Ravenna (ai sensi della Legge Regionale del 3 luglio 1989, n. 23).
- b) Le sanzioni pecuniarie sono quelle previste dalla Legge regionale 02 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” e successive modifiche ed integrazioni; per le violazioni non contemplate alla citata Legge Regionale, ma previste nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dall'art. 60 della Legge Regionale 2005, n. 6. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 aprile 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21.

ALLEGATO 1

